

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA UOC AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Oggetto: **PROCEDIMENTO PENALE N. 1305/2018 R.G.N.R. TRIBUNALE DI ANCONA CONCLUSO CON SENTENZA N. 1318/2024 DI ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE. RIMBORSO SPESE LEGALI**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

VISTA la determina n. 297/AST_AN del 26/04/2024 – “Delega di funzioni - Determinazioni”

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Rimborsare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, al Dott. O.C. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 196/2003 alle disposizioni del regolamento UE n. 679/2016) medico ex dipendente, l'importo di € 5.500,00 a titolo di spese legali sostenute e documentate nelle varie fasi (indagini preliminari, Gup, Tribunale monocratico) del procedimento penale RGNR n. 1305/2018 dinanzi al Tribunale di Ancona, conclusosi con sentenza n. 1318/2024 del Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, di assoluzione perchè il fatto non sussiste.
3. Dare atto che il suddetto rimborso viene disposto in base al combinato disposto dell'art. 67 CCNL dell'Area Sanità – triennio 2016-2018 e dell'art. 56 CCNL area Sanità 2019/2021, nonché in applicazione delle direttive, circolari e note aziendali, richiamate nel documento istruttorio.
4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 5.500,00 andrà contabilizzata con imputazione al piano dei conti – conto economico n. 0516010702 “*Rimborsi spese personale dipendente*” del bilancio aziendale, anno di competenza.
5. Trasmettere la presente determina all'UOC Organizzazione Risorse Umane e Politiche del Personale per gli adempimenti conseguenti.
6. Di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale.

Il Dirigente

Dr.ssa Cristina Arzeni



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(UOC AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO)

Normativa e atti di riferimento:

- CCNL dell'Area Sanità triennio 2016/2018 – art. 67;
- CCNL dell'Area Sanità triennio 2019/2021 – art. 56;
- D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 14/2022;
- L.R. 19/2022 *"Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale"*;
- DGRM n. 1385 del 28/10/2022 *"Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, comma 5 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): indirizzi per la costituzione delle Aziende Sanitarie territoriali"*;
- DGRM n. 1499 del 21/11/2022 *"Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42 della L.R. n. 19/2022 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): Costituzione dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona"*;
- DGRM n. 1718 del 19/12/2022 *"Adempimenti funzionali previsti dagli artt. 42 e 43 della L.R. n. 19/2022 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) e DGRM n. 1385/2022"*;
- Direttiva ASUR Marche n. 19/2008 prot. ASUR n. 12637 del 09/09/2008;
- Determina ASUR DG n. 309/2019 - Regolamento aziendale in materia di affidamento degli incarichi del libero foro;
- Precisazioni e istruzioni operative nota Area Dip.le AA.GG. e Contenzioso prot. ASUR n. 36041 del 22/09/2020;
- Determina DG AST AN n. 320/2025 – Regolamento per il conferimento di incarichi legali ad Avvocati del libero Foro – Approvazione.

Motivazione

Con nota, acquisita al prot. AV2 n. 0019287 del 05/02/2019, il Dott. O.C. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 196/2003 alle disposizioni del regolamento UE n. 679/2016) formulava istanza di patrocinio legale, sulla base del CCNL allora vigente, a seguito di notifica di avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. relativo al procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Ancona, RGNR n. 1308/218, promosso nei suoi confronti per fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. Con la stessa nota, il medico comunicava la nomina del proprio legale di fiducia, Avv. Giuliano Natalucci.

In data 19/03/2025, il Dott. O.C. ha chiesto, con nota acquisita al prot. AST AN n. 0048644, il rimborso delle spese legali sostenute per le varie fasi del procedimento penale *de quo* – indagini preliminari, GUP e dibattimentale dinanzi al Tribunale - allegando le fatture quietanzate del proprio legale di fiducia, per un importo complessivo di € 11.000, e la sentenza definitiva n. 1318/2024 del Tribunale di Ancona in composizione monocratica che lo assolve perchè il fatto non sussiste. Con successiva mail, del 10/06/2025, è stata acquisita la relazione del legale sull'attività svolta.

Al riguardo non è operativa alcuna polizza assicurativa di Tutela legale aziendale ed è necessario far riferimento:

a) all'art. 67 CCNL dell'Area Sanità – triennio 2016-2018 che prevede:

"1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente."



2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. **Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi.** Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987".

b) all'art. 56 CCNL dell'Area Sanità – triennio 2019 – 2021 (che sostituisce l'art 67) che prevede:

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.

2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione ai sensi del comma 1 o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo. **Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi.** Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia



stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

3. Nel caso di diniego dell'Azienda o Ente ai sensi del comma 2, qualora il dirigente intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico. 4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile) del CCNL 19.12.2019. 5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 67 (Patrocinio legale) del CCNL del 19 dicembre 2019".

La Direzione Amministrativa ASUR, con Direttiva n. 19 del 09/09/2008 prot. ASUR n. 12637, ha indicato le condizioni di operatività dell'istituto del patrocinio legale per il personale dipendente ed in particolare ha specificato che: "...per l'assunzione e il rimborso degli oneri di difesa..." ci si deve attenere rigorosamente ad una quantificazione "...non oltre i minimi tariffari".

Inoltre nelle Precisazione e Istruzioni Operative di cui alla nota dell'Area Dipartimentale AA.GG. e Contenzioso prot. ASUR n. 36041 del 22/09/2020 - nelle more dell'adozione del regolamento aziendale per l'ammissione al patrocinio legale e per il rimborso delle spese legali - viene specificato che l'entità del rimborso delle spese legali dovrà essere determinato "...nel rispetto delle disposizioni del Regolamento aziendale in materia di affidamento degli incarichi del libero foro, adottato con la Determina ASUR/DG n. 309/2019 e attualmente vigente" ovvero applicando i valori tariffari medi del decreto ministeriale di riferimento, diminuiti di norma nella misura del 50%.

Nel frattempo è stato approvato dall'AST AN, con determina del Direttore Generale n. 320 del 19/06/2025, il nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi legali ad Avvocati del libero Foro che non apporta modifiche sostanziali al precedente con riferimento al patrocinio legale.

Nel caso di specie, sulle base degli atti, ricorrono le condizioni e i presupposti per il riconoscimento del patrocinio legale previsto dai CCNNLL, dalle direttive, dalla circolare e dai regolamenti aziendali, come sopra citati ed esplicitati, rispetto all'an, in quanto l'interessato è stato definitivamente assolto dal Tribunale di Ancona perché il fatto non sussiste. Non risultano inoltre condotte di rilevanza disciplinare, stante l'estinzione del procedimento disciplinare a suo tempo avviato a carico del Dott. O.C. per la medesima fattispecie, disposta con deliberazione n. 3/2025 dell'UPD, recepita con determina DG AST AN n. 78 del 27/02/2025.

Rispetto al *quantum*, invece, può essere riconosciuto solo un rimborso parziale delle spese legali sostenute e documentate dall'interessato, che ammontano ad € 11.000, e precisamente l'importo complessivo di € 5.500, per l'attività delle indagini preliminari, per le attività dinanzi al GUP e per le fasi dinanzi al Tribunale monocratico, calcolato sulla base dei valori tariffari medi, delle fasi effettivamente svolte, decurtati del 50%, in applicazione dei criteri e parametri aziendali sopra richiamati.

Il Dott. O.C. ha prodotto in atti (prot. 134727 del 30/07/2025) dichiarazione di non aver ottenuto per lo stesso titolo alcun altro rimborso.

Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, di adottare apposito atto finalizzato al rimborso in favore del Dott. O.C. dell'importo di € 5.500 omnia, il cui costo andrà contabilizzato nel conto economico n. 0516010702 "Rimborsi spese personale dipendente" del bilancio aziendale AST AN, anno di competenza.



Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione al Direttore UOC Affari Generali e Contenzioso del seguente schema di determina:

1.

Il Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

ALLEGATI

(nessuno)

